



## **ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA**

### **CAPITOLATO D'ONERI**

#### **PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL FIUME TIRINO CON ANNESSO OSSERVATORIO FAUNISTICO PROVINCIALE DI BUSSI SUL TIRINO (PE) PER GLI ANNI 2010 –2015**

#### **SOMMARIO**

##### **PARTE I “DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO”**

- ART. 1 - DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA GESTIONALE DELLA STRUTTURA**
- ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA**

##### **PARTE II “PROGETTO GESTIONALE”**

- ART. 3 – GESTIONE DELLA STRUTTURA– ATTIVITA’ RICHIESTE**
- ART. 4 - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO**
- ART. 5 – ONERI DEL GESTORE**
- ART. 6 – ONERI DELL’ENTE PARCO**
- ART. 7 – PROVENTI**

##### **PARTE III “OBBLIGHI CONTRATTUALI”**

- ART. 8 – DURATA E FORMA DEL CONTRATTO**
- ART. 9 – IMPORTO DEL CORRISPETTIVO ORDINARIO**
- ART. 10 – GARANZIE**
- ART. 11 – VIGILANZA**
- ART. 12 – PENALITÀ**
- ART. 13 – CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO**
- ART. 14 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- ART. 15 – RINVIO**

##### **PARTE IV “DISCIPLINARE DI GARA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO”**

- ART. 16 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO**
- ART. 17 – CAUSE DI ESCLUSIONE**
- ART. 18 - ATTESTAZIONE DEI REQUISITI**
- ART. 19 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA**
- ART. 20 – BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- ART. 21 – BUSTA n. 2: OFFERTA TECNICA**
- ART. 22 – BUSTA n. 3: OFFERTA ECONOMICA**
- ART. 23 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- ART. 24 – VALIDITÀ DELL’OFFERTA**
- ART. 25 – PROCEDURA DI GARA**
- ART. 26 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**
- ART. 27 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 28 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**
- ART. 29 – ALLEGATI**

## **PARTE I “DESCRIZIONE DELL’ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO”**

### **ART. 1 - DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA GESTIONALE DELLA STRUTTURA: “MUSEALE”**

In questa tipologia gestionale rientrano quelle strutture del Parco che sono state allestite con percorsi museali interattivi, specializzati su una tematica ambientale e/o sociale particolarmente legata alla porzione di territorio dell’area protetta in cui sono ubicati.

### **ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA**

Il Centro Visite del Fiume Tirino è una struttura inaugurata nel 2003 e realizzata dalla Provincia di Pescara e dal Parco Gran Sasso e Monti della Laga su terreni comunali concessi dall'amministrazione comunale di Bussi sul Tirino.

Il complesso si presenta esteriormente con una piccola area verde che circonda lo stabile il quale si trova all'interno del centro abitato del paese di Bussi sul Tirino in prossimità del fiume Tirino.

L'intero complesso prevede:

- una rimessa di circa 40 mq che funge da piccolo magazzino e da garage per un mezzo di trasporto.
- un piccolo ufficio con entrata indipendente dall'esterno che occupa uno spazio di circa 12 mq che verrà messo a disposizione della Provincia di Pescara allo scopo di realizzare l'Osservatorio Faunistico Provinciale.

Entrando nell' edificio principale ci si trova subito all'interno di una sala conferenze della grandezza di circa 75 mq (con circa una quarantina di sedie per uditori ed un tavolo in vetro con sei sedie per relatori) all'interno della sala si trovano due acquari utilizzati per finalità educative e dimostrative (gli acquari fanno riferimento alle caratteristiche dell'ecosistema fluviale del fiume Tirino). La Sala Conferenze potrà essere utilizzata gratuitamente per convegni o altre manifestazioni dall’Ente Parco, dalla Provincia di Pescara e dal Comune di Bussi sul Tirino per massimo 15 giorni all’anno con un preavviso di almeno 15 giorni.

Dall'ingresso principale sulla sinistra si trovano due uffici separati dalla sala conferenze da porte in vetro che consentono di poter utilizzare i due locali autonomamente, il primo locale ha una grandezza di circa 20 mq il quale è utilizzabile come laboratorio per le attività di

educazione ambientale. All'interno del Centro Visite, esiste uno spazio dove è stato allestito un piccolo bar il cui utilizzo è riservato, in via esclusiva e privata, quale spazio ricreativo del Gestore e suoi dipendenti.

Sulla destra dell'ingresso principale dell'edificio centrale, nei pressi di un piccolo angolo della struttura, si trova il Punto Informativo del Parco alla cui sinistra è possibile accedere a tre piccoli locali di circa 5 mq ognuno che sono adibiti a bagni per donne, per uomini e per diversamente abili.

Attraverso una scalinata o tramite un ascensore si può accedere ad un piano superiore che si estende per metà dell'intera struttura affacciandosi come balconata sulla sala conferenza del pian terreno.

In questo secondo piano si trova una mediateca fruibile gratuitamente da tutti i cittadini residenti e dai turisti che ne presenteranno l'esigenza, durante le ore di apertura del centro.

Dalla Mediateca ( la quale è fornita di tre postazioni computer con connessione di rete senza fili) si può accedere ad un terrazzo panoramico che guarda il fiume Tirino.

Si precisa che un ulteriore locale da adibire ad ufficio, adiacente il magazzino, verrà messo a disposizione non appena verrà perfezionato il contratto di comodato d'uso gratuito tra L'Ente Parco ed il Comune di Bussi sul Tirino.

## **PARTE II “PROGETTO GESTIONALE”**

### **ART. 3 - GESTIONE DELLA STRUTTURA E ATTIVITA' RICHIESTE**

La presente concessione ha per oggetto la gestione del Centro Visite del Fiume Tirino sito a Bussi sul Tirino (PE) .

Il gestore dovrà garantirne l'efficacia gestionale sotto la direzione ed il coordinamento costante dell'Ente Parco.

Il gestore è tenuto ad espletare le seguenti attività.

#### **1. Attività di Educazione Ambientale alla Sostenibilità**

Lo svolgimento di questa attività deve essere prioritaria per il Centro Visita, mirando all'organizzazione di percorsi di sostenibilità e di valorizzazione dei patrimoni di comunità. L'attività, con possibilità di introdurre delle tariffe per il servizio reso, dovrà rivolgersi alle scuole ma anche ad istituzioni locali, gruppi sociali localmente presenti, oltre ai visitatori occasionali.

## 2. Attività Informativa e Promozionale

L'attività informativa deve avere come riferimento tutto il territorio ricompreso nel Parco Nazionale. Il servizio reso sarà supportato dal materiale informativo prodotto dall'Ente Parco e potrà essere integrato con prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore.

## 3. Attività Commerciale

Nello svolgimento di questa attività il gestore deve provvedere alla vendita dei prodotti rientranti nella rete commerciale dell'Ente Parco. I prezzi di vendita al pubblico degli stessi sono fissati dall'ente che s'impegna a cederli al gestore a prezzi agevolati.

Le modalità di svolgimento e i contenuti delle attività suddette sono oggetto del **progetto di gestione del Centro Visite del Fiume Tirino** formulato dal gestore, di cui all'art. 21.

Il gestore dovrà comunque garantire un'apertura minima, durante l'intero anno solare, del Centro Visita secondo le cadenze di seguito indicate:

- apertura periodo scolastico – settembre/giugno: 2 giorno a settimana - 6 ore per giorno;
- apertura periodo festivo – festività natalizie/pasquali/altre: 30 giorni complessivi – 6 ore per giorno;
- apertura stagionale – giugno/settembre: 4 giorni concentrati nel fine settimana - 6 ore per giorno.

Si richiede, inoltre, il monitoraggio costante delle presenze dei visitatori del Centro Visita con redazione di rapporti statistici da rimettere all'Ente Parco nella relazione consuntiva trimestrale, di cui all'art. 5, e ogni qualvolta l'Ente ne faccia richiesta.

## **ART. 4 - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO**

Il gestore ha la facoltà di attivare, a proprio onere, alcuni servizi aggiuntivi che dovranno essere indicati nel progetto di gestione del Centro Visite del fiume Tirino, di cui all'art. 21.

Costituiscono servizi aggiuntivi che possono essere autorizzati dal Parco:

1. La commercializzazione di prodotti non rientranti nella rete commerciale dell'Ente Parco di cui all'art. 3, quali gadgets, prodotti agroalimentari e dell'artigianato locale, materiale bibliografico e audiovisivo, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione dell'Ente Parco.
2. L'organizzazione e la promozione di escursioni guidate in natura, avvalendosi delle figure professionali previste (guide, accompagnatori, interpreti naturalistici, ecc.).
3. L'attività di incoming turistico attraverso la sottoscrizione di accordi con i tour operators e le

agenzie di viaggio per la predisposizione di pacchetti turistici aventi come snodo centrale la visita del Centro Visite.

4. Ogni altra attività purché legata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Parco, nel rispetto della normativa civilistica, penale e fiscale vigente

#### **ART. 5 - ONERI DEL GESTORE**

Sono a carico esclusivo del gestore:

1. La presentazione all'Ente Parco, con cadenza trimestrale, della relazione consuntiva sulle attività svolte nel Centro Visita, così come previsto agli art. 3 e 4 del presente capitolato, comprensiva del rendiconto finanziario redatto sulla base del piano economico presentato all'Ente Parco, di cui all'art. 21, punto 1.4.
2. La voltura e il pagamento delle utenze del Centro Visita, oltre alle spese per le manutenzioni ordinarie e altre spese previste a norma di legge.
3. La manutenzione ordinaria e la pulizia degli spazi interni ed esterni del Centro Visita, compreso il giardino, con particolare attenzione ai beni mobili e alle attrezzature in dotazione ai fini del loro corretto uso, funzionamento e conservazione, con obbligo di segnalare all'Ente Parco gli interventi di manutenzione straordinaria occorrenti.
4. La cessione in uso gratuito all'Ente Parco, alla Provincia ed al Comune di Bussi della Sala Conferenze oggetto di affidamento per un periodo massimo di 15 giorni all'anno, in occasione di eventi organizzati direttamente dagli Enti interessati da comunicarsi con preavviso di almeno quindici giorni salvo improrogabili e sopravvenute esigenze degli Enti.
5. La messa a disposizione alla Provincia di Pescara di un locale con ingresso indipendente al fine di consentire alla stessa la realizzazione dell'Osservatorio Faunistico Provinciale così come previsto dal protocollo d'intesa del 13/11/98 firmato dall'Ente Parco, la Provincia di Pescara e il Comune di Bussi sul Tirino.
6. La stipulazione delle assicurazioni di cui al successivo articolo 10.
7. Ogni altro adempimento relativo al rispetto delle formalità previste dalla legge per lo svolgimento delle attività programmate.

#### **ART. 6 - ONERI DELL'ENTE PARCO**

Sono a carico dell'Ente Parco:

1. La concessione in uso a favore del soggetto affidatario dell'immobile, dei beni mobili e delle attrezzature presenti nel complesso edilizio, in buone condizioni, secondo un verbale

da redigersi in contraddittorio tra le parti. L'elenco sarà successivamente aggiornato in relazione ai futuri sviluppi della gestione.

2. La corresponsione al gestore, con le modalità indicate all'art. 9, del corrispettivo complessivo, oltre IVA di legge, di cui all'offerta economica presentata al ribasso secondo quanto prescritto all'art. 22 del presente Capitolato.
3. L'accollo delle spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile, dei beni mobili e delle attrezzature presenti nel complesso edilizio.
4. La vendita al gestore del materiale commerciale prodotto e distribuito dall'Ente Parco, per gli usi previsti all'art. 3.
5. La promozione, nei circuiti opportuni, del Centro Visita e delle attività poste in essere dal gestore.

#### **ART. 7 - PROVENTI**

Il gestore, quale compenso dei servizi di cui al presente capitolato, potrà introitare i proventi derivanti dalle attività poste in essere, di cui agli art. 3 e 4, ed esplicitati nel piano economico presentato all'Ente Parco, di cui al successivo art. 21.

### **PARTE III "OBBLIGHI CONTRATTUALI"**

#### **ART. 8 - DURATA E FORMA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dal verbale di consegna del Centro Visita affidato in gestione, salvo eventuale proroga in relazione alle esigenze dell'Ente Parco.

Le clausole del contratto, ad insindacabile giudizio dell'Ente Parco, potranno essere rinegoziate tra le parti al termine di ciascun anno di gestione. Al termine del contratto, sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il gestore, in cui si darà atto dello stato degli immobili, dei beni mobili, delle aree di pertinenza e delle attrezzature riconsegnate all'Ente Parco.

#### **ART. 9 - IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'Ente Parco corrisponderà al gestore un corrispettivo annuo per l'espletamento dei servizi di gestione del Centro Visite del Parco.

L'importo complessivo a base d'asta, ogni onere compreso e a copertura dell'intera durata contrattuale, è pari a € 45.000,00 oltre l'IVA di legge, ed è soggetto a ribasso a favore dell'Ente Parco.

L'importo complessivo offerto verrà ripartito nei 5 anni applicando un criterio di sostenibilità a favore del gestore che prevede nel corso della durata quinquennale del contratto una progressiva diminuzione dell'apporto finanziario dell'Ente Parco nella gestione dei servizi del Centro Visita, compensata da un incremento dei proventi derivanti dall'espletamento delle attività programmate dal gestore. In applicazione di questo criterio, l'entità del corrispettivo stanziato nel primo anno contrattuale diminuirà negli anni successivi, come di seguito indicato:

- 1 anno: stanziamento dell'intero corrispettivo annuo;
- 2 anno: stanziamento del 90%;
- 3 anno: stanziamento del 80%;
- 4 anno: stanziamento del 70%;
- 5 anno: stanziamento del 60%.

L'Ente Parco s'impegna a versare il corrispettivo annuo in rate trimestrali posticipate, dietro presentazione di regolare documentazione contabile e di quanto richiesto all'art. 5, comma 1, del presente capitolato. La prima rata trimestrale del primo anno di gestione sarà versata anticipatamente alla firma del contratto di gestione.

## **ART. 10 - GARANZIE**

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del soggetto gestore durante l'esecuzione dell'incarico di cui al presente capitolato.

Il soggetto gestore si impegna, altresì, a sollevare e tenere indenne l'Ente Parco da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di affidamento, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell'affidamento, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e soprattutto atti di vandalismo, ecc. il cui massimale dovrà essere congruo, in relazione al valore complessivo dei suddetti beni ed una polizza di assicurazione R.C.T. per rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi

oggetto dell'affidamento, valida per tutta la durata della concessione ed avente massimale proporzionato ai rischi derivanti dall'uso della struttura.

Il gestore si impegna a garantire che i servizi vengano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente, ai residenti o ai soggetti transitanti nelle zone circostanti la struttura utilizzata.

#### **ART. 11- VIGILANZA**

L'Ente Parco si riserva la facoltà di verificare il rispetto, da parte del gestore, delle previsioni del presente capitolato e di quanto dichiarato dal gestore medesimo nel progetto di gestione di cui all'art. 21 del presente capitolato.

#### **ART. 12 - PENALITA'**

Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al gestore, siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ed al progetto di gestione, verrà applicata una penale pari a € 100,00(cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di mancato espletamento del servizio e ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di espletamento del servizio in modo non conforme a quanto concordato tra le parti.

#### **ART. 13 – CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO**

Ove si verificano gravi o ripetute inadempienze del gestore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Ente Parco ha facoltà, previa comunicazione scritta al gestore, di risolvere anticipatamente il contratto e di incamerare, a titolo di penale, la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 10, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

L'Ente Parco si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento dei servizi di gestione del Centro Visita.

#### **ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il foro di L'Aquila.

#### **ART. 15 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

## **PARTE IV “DISCIPLINARE DI GARA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO”**

### **ART. 16 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO**

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara devono possedere, a pena di esclusione i requisiti soggettivi richiesti dal presente Bando ed i requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Possono partecipare i concorrenti di cui agli art. 3 comma 19 e 34 D.L.g.s.163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.L.g.s.163/06 e s.m.i. ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06 e s.m.i.

E' inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- l'iscrizione nel registro competente (Registro Imprese o R.E.A.) presso la CCIAA per l'attività oggetto del presente avviso o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero presso i competenti ordini professionali;
- di possedere tutti i requisiti ed autorizzazioni prescritti ex lege per l'espletamento delle attività oggetto di affidamento;
- di aver svolto, nell'ultimo triennio (dal 2007 al 2009) attività di educazione ambientale alla sostenibilità.

### **ART. 17 – CAUSE DI ESCLUSIONE**

Non sono ammessi alla procedura i soggetti che si trovano in una delle condizioni di esclusione ex art. 38 D.L.g.s. 163/06 espressamente riferite all'impresa ed a tutti i suoi rappresentanti.

Non è inoltre ammessa la partecipazione di imprese, anche ATI o in Consorzio, che si trovino fra di loro in una delle situazioni di cui all' art. 2359 c.c. pena l' esclusione dalla gara sia dell'impresa controllante che delle imprese controllate, nonché delle ATI o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipano.

L'Ente Parco procederà altresì all'esclusione dalla gara dei concorrenti delle cui offerte accerti l'univocità del centro decisionale, sulla base di unici elementi, nonché dei soggetti firmatari degli atti di gara.

E' vietata la partecipazione dell'impresa quale concorrente singolo e contemporaneamente in ATI con altre imprese o in consorzio. E' vietata l' associazione in partecipazione.

Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

## **ART. 18 ATTESTAZIONE DEI REQUISITI**

L'attestazione del possesso requisiti tecnici ed economici nonché dell'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente art .17 è effettuata tramite la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta da parte della ditta concorrente (non autenticata) con la quale lo stesso attesti, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

Per il concorrente di altro Stato, non residente in Italia, l'attestazione va fornita con documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza del concorrente. Qualora la legislazione di tale Paese non contempli il rilascio di detto certificato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un Notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità. In caso di associazione o consorzio, ciascuna impresa aderente dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione sopra indicate.

L'Ente Parco si riserva di procedere ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006 (controlli sul possesso dei requisiti).

## **ART. 19 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Ciascun concorrente dovrà presentare, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno 18 febbraio 2010** un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportante esternamente la denominazione dell'offerente e la dicitura:

“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL FIUME TIRINO CON ANNESSO L’OSSERVATORIO FAUNISTICO PROVINCIALE”

Il plico dovrà contenere tre buste; pena l'esclusione le tre buste dovranno essere tutte sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportare all'esterno i dati dell'offerente e le seguenti singole diciture:

Busta n. 1: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Busta n. 2: “OFFERTA TECNICA”

Busta n. 3: “OFFERTA ECONOMICA”

Non saranno ammesse le offerte nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dal bando e dal presente capitolato. Si precisa che l'utilizzo dei moduli allegati al capitolato non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara a

condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli. Costituisce comunque motivo di esclusione l'inosservanza delle relative prescrizioni.

Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l'ora di ricezione del plico e non quelle di spedizione. Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche se spediti prima della data di scadenza sopra richiamata. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

#### **ART. 20 - BUSTA n. 1 : “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

Pena l'esclusione, nella busta n. 1 il concorrente dovrà inserire:

1. Dichiarazione sostitutiva (All. 2), resa ai sensi del DPR 445/00, successivamente verificabile, e sottoscritta in ogni sua parte dal rappresentante legale del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dai rispettivi legali rappresentanti in caso di riunione temporanea di concorrenti, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, che attesti, a pena di esclusione:

a) Che ai sensi dell'art. 38 D.L.g.s. 163/06 e s.m.i. (espressamente riferite all'impresa ed a tutti i suoi rappresentanti):

- l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  - di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  - di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività;
  - di non aver commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
  - che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
  - di non aver commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
  - che nei suoi confronti non è stata applicata una sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - l'impresa è in regola nei confronti della normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99.
- b) L'iscrizione nel registro competente (Registro Imprese o R.E.A.) presso la CCIAA per l'attività oggetto del presente avviso o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero presso i competenti ordini professionali.
- c) Di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e sostanziale) ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed art. 34, comma 2, D.L.g.s. 163/06 e s.m.i.
- d) Di non avere in corso procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi dell'art.1 comma 14 Legge n.266/02 o che il periodo di emersione si è concluso.
- e) Di non essere stato sottoposto da parte di altri Enti pubblici, a risoluzione contrattuale per inadempienze nell' ultimo triennio.
- f) Impegno a tener conto, in caso di aggiudicazione, degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza dei lavoratori.
- g) Di possedere tutti i requisiti ed autorizzazioni prescritti ex lege per l'espletamento delle attività oggetto di concessione.

- h) Impegno ad accettare lo stato di manutenzione ordinaria e di funzionamento della struttura immobiliare, dei beni mobili ed aree esterne oggetto dell'affidamento e ad osservare tutti gli obblighi derivanti da norme che regolano la gestione delle strutture e dei locali pubblici, avendone preso già visione come da allegato 3 del capitolato d'oneri.
- i) Di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel bando di gara e nel capitolato d'oneri con i relativi allegati che regolano l'affidamento in oggetto e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato.
- j) Di aver svolto, nell'ultimo triennio (dal 2005 al 2007) attività di educazione ambientale alla sostenibilità.

Per i soggetti di cui all' art. 34 lett. d) e) f) del D.lgs n. 163/06 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del predetto D.lgs. Nel caso di ATI la dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese costituenti l'ATI.

2. Cauzione provvisoria, dell'importo di **€ 900,00** (2% importo a base d'asta), prestata a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la ricezione dei plichi.

La cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Ente Parco, entro il termine di giorni 30 dalla richiesta medesima.

La cauzione dell'aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; la cauzione degli altri concorrenti sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo.

3. Attestazione di presa visione dello stato dei luoghi, rilasciata dall'Ente Parco di cui all'allegato 3.

4. Capitolato d'oneri, sottoscritto su ogni foglio, per accettazione delle clausole ivi contenute, dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di associazione temporanea di impresa il capitolato sarà sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

## **ART. 21 - BUSTA N. 2: "OFFERTA TECNICA"**

Pena l'esclusione, nella busta n. 2 il concorrente dovrà inserire l'offerta tecnica contenente il **progetto di gestione**, necessario alla valutazione tecnico - qualitativa del servizio offerto.

In particolare, in relazione alla gestione dei servizi il concorrente deve presentare un progetto di gestione articolato che espliciti le linee guida che s'intendono attuare per il Centro Visite del Fiume Tirino.

Nello specifico, il **progetto di gestione** deve essere redatto secondo i seguenti punti, ognuno dei quali sarà valutato singolarmente, come dai rispettivi punti di cui all'art. 23:

- 1.1 descrizione delle modalità di svolgimento, dei contenuti e delle tariffe delle attività principali legate alla struttura, così come riportato all'art. 3 del presente Capitolato, indicando in particolare le strategie, i metodi, i criteri per le verifiche e le autovalutazioni degli interventi legati all'attività di educazione ambientale alla sostenibilità;
- 1.2 indicazione, descrizione e tariffe dei servizi aggiuntivi che si prevede attivare, così come previsto nell'art. 4;
- 1.3 indicazione dell'orario di apertura annuale della struttura, a partire dall'apertura minima e dalle cadenze indicate nell'art. 3 del presente Capitolato;
- 1.4 presentazione del piano economico-finanziario sviluppato sull'intera durata contrattuale, in cui siano riportate le voci di costo e di entrata previste per l'espletamento delle attività e dei servizi suddetti;
- 1.5 indicazione del personale, con relativa competenza professionale, che sarà impegnato nello svolgimento delle attività e servizi suddetti, con particolare riferimento all'attività di educazione ambientale alla sostenibilità.

## **ART. 22 - BUSTA n. 3: "OFFERTA ECONOMICA"**

Pena l'esclusione, nella busta n. 3 il concorrente dovrà inserire l'offerta economica, redatta su carta intestata con bollo da € 14,62, espressa attraverso l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo complessivo offerto al ribasso rispetto al prezzo a base d'asta, così come espresso all'art. 9 del presente Capitolato.

In caso di discordanza tra i prezzi in cifre e quelli in lettere, varrà l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente.

L'offerta economica, pena l'esclusione, dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, ovvero dal rispettivo legale rappresentante di ogni componente del costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti.

## ART. 23 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 d.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, attribuendo sino a 70 punti all'offerta tecnica, come specificato all'art.21, e sino a 30 punti all'offerta economica, come riportato all'art. 22.

### A) "OFFERTA TECNICA" (fino a 70 punti)

#### 1. Progetto di gestione:

max punti 70

- 1.1 sino a 20 punti;
- 1.2 sino a 20 punti;
- 1.3 sino a 5 punti;
- 1.4 sino a 10 punti;
- 1.5 sino a 15 punti.

### B) "OFFERTA ECONOMICA" (fino a 30 punti)

La valutazione dell'offerta economica si concretizzerà con l'attribuzione, ad ogni singola offerta, di un punteggio determinato come di seguito specificato.

Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito al concorrente che offrirà l'importo complessivo del contributo ordinario più basso, mentre agli altri soggetti partecipanti sarà attribuito un punteggio minore determinato dal confronto proporzionale con la migliore offerta economica, secondo la seguente formula:

$$Y = \frac{X}{Z} \times 30$$

dove:

X = importo dell'offerta più bassa

Z = importo dell'offerta considerata

Y = punteggio attribuito all'offerta considerata.

In caso di punteggi equivalenti si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. L'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla aggiudicazione.

## **ART. 24 - VALIDITA' DELL'OFFERTA**

I partecipanti alla gara sono vincolati all'offerta per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

## **ART. 25 - PROCEDURA DI GARA**

La gara, relativa alla regolarità dei plichi pervenuti e all'apertura della Busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa, avrà luogo in seduta pubblica alle 11.00 del giorno 24 febbraio 2010 presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila. All'apertura dei plichi potranno presenziare i rappresentanti dei soggetti concorrenti, muniti di delega.

Successivamente, la Commissione di gara, presieduta dal Coordinatore tecnico-amministrativo dell'Ente, procederà con successiva/e sedute all'esame e alla valutazione del contenuto delle Buste n. 2 e n. 3, contenenti l'offerta tecnica ed economica, assegnando i relativi punteggi e verbalizzando i risultati.

In base al punteggio complessivo conseguito da ciascun offerente, la Commissione di gara redigerà la graduatoria, disponendo, in relazione alla medesima, l'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente primo classificato. In caso di parità tra i concorrenti, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'impresa che avrà formulato il più alto ribasso dell'importo a base d'asta. In caso di parità anche per quanto concerne l'offerta economica, si procederà a sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, purché valida. Nel caso di decadenza dei requisiti soggettivi prescritti ex lege per l'espletamento delle attività di cui alla presente concessione, l'Ente Parco si riserva la facoltà di interpellare i concorrenti seguenti in graduatoria.

## **ART. 26 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, l'Ente Parco inviterà l'aggiudicatario provvisorio, affidandogli un termine perentorio non inferiore a dieci giorni solari, a produrre tutta la documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, concernente il possesso dei requisiti di cui all'avviso pubblico e al presente capitolato.

Ove l'aggiudicatario, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti dallo stesso dichiarati, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria con conseguente escussione della cauzione provvisoria e potrà eventualmente disporla in

favore del concorrente che segue nella graduatoria formulata in sede di espletamento della gara in oggetto.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra, l'Ente Parco procederà all'aggiudicazione definitiva della gara e ne darà adeguata pubblicità.

L'aggiudicatario è tenuto a presentare all'Ente Parco – entro il termine di cinque giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta – tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto di concessione, ivi compresa la cauzione definitiva, pari al 10 % dell'importo di aggiudicazione, da costituirsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatta e corretta esecuzione dei servizi di che trattasi oltre alle polizze di cui all'art. 10 che precede, all'importo delle spese di copia, stampa, carta bollata ed altre inerenti al contratto, nonché le spese di registrazione del medesimo.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo, questo dovrà costituirsi nella forma giuridica prevista dall'art. 37 del Decreto Legislativo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART.27 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'impresa contraente. Il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno indicato nella comunicazione che verrà trasmessa dall'Ente Parco all'esito della gara.

#### **ART. 28 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, si precisa che il trattamento dei dati verrà effettuato, esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura di gara, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. I dati acquisiti potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al dlgs 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore tecnico – amministrativo dell’Ente, Dott. Marcello Maranella.

Il concorrente potrà specificare nelle premesse del Progetto di gestione (busta n. 2) se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, brevetti etc.: in tal caso l’Ente Parco non consentirà l’accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti.

### **ART. 29 - ALLEGATI**

Formano parte integrante e risultano allegati al presente capitolato i seguenti documenti:

Allegato 1: Scheda Struttura oggetto dell’affidamento.

Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 20, busta n. 1.

Allegato 2-bis: Dichiarazione sostitutiva resa da altri soggetti.

Allegato 3: Attestazione di presa visione dello stato dei luoghi di cui all’art. 20, busta n. 1.

Assergi, **18.01.2010**

Il Coordinatore Tecnico - Amministrativo  
Dott. Marcello MARANELLA  
(f.to)